

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 10 LUGLIO 2012

“TESTO UNICO DELL’APPRENDISTATO DELLA REGIONE CAMPANIA”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

TITOLO I

Definizioni e disciplina generale

Art. 1 (Definizione)

1. La presente legge, in attuazione del Testo Unico dell'apprendistato approvato con il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), disciplina, per gli aspetti di competenza regionale, il contratto di apprendistato.
2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
 - a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
 - b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

- c) apprendistato di alta formazione e ricerca;
- d) apprendistato per i lavoratori in mobilità, come previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 167/2011.

Art. 2

(Disciplina generale dell'apprendistato e degli aspetti formativi)

1. La disciplina del contratto di apprendistato di cui al decreto legislativo 167/2011, come definita dagli accordi interconfederali, ovvero dai contratti collettivi di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto legislativo 167/2011 e nel rispetto delle previsioni di cui alle lettere da a) ad m) del medesimo articolo, è integrata dalle successive disposizioni per quanto di competenza regionale.
2. La Regione Campania riconosce il valore formativo dell'azienda per lo svolgimento delle attività formative formali e non formali e sostiene la bilateralità attraverso il finanziamento dei percorsi formativi aziendali organizzati dalle associazioni di categoria datoriali e sindacali, comparativamente più rappresentative o dagli Enti bilaterali. Se i relativi corsi sono organizzati in almeno tre province e prevedono un contributo economico pari ad almeno il cinquanta per cento degli oneri complessivi sostenuti dalle aziende per la formazione degli apprendisti, l'attività di formazione esterna per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali è ridotta ad ottanta ore.
3. Per il solo contratto di apprendistato professionalizzante, previa certificazione regionale che nella provincia in cui ha sede il datore di lavoro non sono tenuti corsi per l'acquisizione delle competenze trasversali necessarie al conseguimento della qualifica richiesta a fini professionali e salvo quanto previsto negli accordi interconfederali e nei contratti collettivi di categoria, l'impresa può erogare la formazione esclusivamente aziendale previa attestazione, ad opera delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative ovvero dei competenti Enti bilaterali, della presenza in azienda della necessaria logistica, delle necessarie competenze formative relative agli apprendimenti non formali nel contesto lavorativo, delle competenze formali di base, delle risorse tecnico-professionali idonee ad erogare la formazione interna al contesto lavorativo, delle competenze funzionali ai percorsi di apprendimento in apprendistato.
4. La Regione, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, prevede l'erogazione di un incentivo economico per i datori di lavoro che non si avvalgono della facoltà di recesso al termine del periodo formativo del contratto.

TITOLO II

Disciplina delle tipologie del contratto di apprendistato

Art. 3

(Contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale)

1. Il contratto di apprendistato per il rilascio della qualifica e del diploma professionale può essere stipulato in tutti i settori di attività, con i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e

non abbiano raggiunto il venticinquesimo anno di età, anche con funzione di assolvimento dell'obbligo di istruzione ed al fine del recupero del fenomeno della dispersione scolastica.

2. La durata del contratto coincide con quella occorrente per il rilascio della qualifica o del diploma da conseguire, nei limiti dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 167/2011.

3. La Regione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, regola, con atto amministrativo, i profili formativi regionali, compreso il monte ore di formazione formale esterna od interna, richiesti, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

4. In fase di prima attuazione trova applicazione quanto stabilito dall'Accordo Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sottoscritto il 27 luglio 2011 (Schema di accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 26), recepito con decreto interministeriale dell'11 novembre 2011 ed integrato dall'Intesa Stato-Regioni del 19 gennaio 2012, nonché, in via sussidiaria, dal decreto interministeriale del 15 giugno 2010, in particolare:

- a) le figure delle aree professionali, le qualifiche ed i diplomi professionali sono quelle contenute nel Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- b) i criteri e le modalità di rilascio degli attestati di qualifica professionale e diploma professionale e di competenze, nel caso di interruzione del percorso formativo, sono quelli di cui all'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- c) i requisiti minimi relativi all'offerta educativa di istruzione e formazione professionale rivolta ai giovani sono quelli descritti al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n.53), come definiti dall'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e recepito nel decreto interministeriale dell'11 novembre 2011;
- d) le modalità di erogazione della formazione aziendale relativa all'apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma sono stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del piano formativo dell'apprendista, assicurandone la tracciabilità secondo le modalità definite dalla Regione con atto amministrativo;
- e) le competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale nelle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale sono quelle definite nell'allegato 3 dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con decreto interministeriale del 15 giugno 2010.

5. Per assicurare lo svolgimento di attività formative interne od esterne congrue rispetto alla qualifica o al diploma professionale da conseguire, i percorsi formativi in apprendistato per il rilascio della qualifica e del diploma professionale devono prevedere la frequenza di attività di formazione interna o esterna all'azienda, strutturata in osservanza degli standard fissati dalla Regione, nel rispetto di quanto definito dall'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell'11 novembre 2011, e col decreto legislativo 226/2005. In ogni

caso, il monte annuo non può essere inferiore a quattrocento ore e può essere ridotto nel caso di riconoscimento del possesso di crediti formativi per apprendisti di età superiore a diciotto anni. La Regione, con atto amministrativo, individua le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi.

6. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative individuano le modalità di erogazione della formazione aziendale, anche tramite gli Enti bilaterali, nel rispetto degli standard generali fissati dalla Regione con atto amministrativo.

7. La Regione promuove intese tra le università, gli istituti scolastici, le associazioni di categoria, gli Enti bilaterali, gli Enti di formazione e le imprese allo scopo di realizzare percorsi di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, con particolare riferimento all'acquisizione di competenze artigiane.

Art. 4

(Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere)

1. Il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali può essere stipulato in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 226/2005 il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

2. In attesa della stipula dei contratti collettivi che stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, si applicano i contenuti dell'Intesa Regione-Parti sociali sottoscritta il 10 dicembre 2010 e dell'Accordo interconfederale per l'apprendistato del 18 aprile 2012.

3. Ai contratti di lavoro subordinato stipulati con soggetti, ivi compresi i disoccupati di lunga durata che hanno accesso ai benefici per l'assunzione previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), di età ricompresa tra i ventinove e i trentadue anni, sono estesi, in via sperimentale, tutti gli incentivi in materia di apprendistato professionalizzante stabiliti dalla legislazione regionale. Tali lavoratori hanno inoltre diritto ad essere inseriti in tutti i percorsi formativi previsti dalla presente legge, con applicazione dei relativi benefici, anche economici.

4. La Regione, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative, anche tramite gli Enti bilaterali, stabilisce, con atto amministrativo, le modalità per il riconoscimento del titolo di Maestro artigiano o di mestiere.

5. Il riconoscimento del titolo di Maestro artigiano è finalizzato all'istituzione della Bottega Scuola per diffondere e per sostenere l'interesse dei giovani, che hanno adempiuto alla scuola dell'obbligo, all'esercizio delle attività artigianali. Le attività della Bottega Scuola sono fondate sul tirocinio formativo da svolgersi presso le imprese abilitate. La Giunta regionale, sentite le associazioni regionali dell'artigianato e le associazioni sindacali comparativamente più

rappresentative, individua e disciplina le modalità per il riconoscimento e per il funzionamento della Bottega Scuola.

6. Il titolo di Maestro artigiano abilita alla formazione professionalizzante interna alle aziende in cui i Maestri operano e allo svolgimento di attività di docenza e affiancamento nella formazione sul luogo di lavoro e nei contesti di lavoro simulato, nonché ad attività di tutoraggio.

Art. 5

(Apprendistato di alta formazione e ricerca)

1. Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca può essere stipulato per tutti i settori di attività, pubblici o privati, per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori).

2. Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca è inoltre stipulato per il praticantato ai fini dell'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali. La Regione promuove intese con i consigli degli ordini professionali e la scuola di specializzazione per le professioni legali per l'individuazione degli aspetti formativi necessari all'acquisizione della formazione di base e trasversale e dei requisiti minimi per l'accesso a tale tipologia di contratto di apprendistato, nel rispetto degli ordinamenti nazionali.

3. Possono essere assunti con tale forma contrattuale i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. Tutti gli incentivi in materia di apprendistato di alta formazione e ricerca stabiliti dalla legislazione regionale, ivi compresi quelli relativi ai percorsi di formazione e di qualificazione professionale previsti dal presente articolo, sono estesi, in via sperimentale, ai contratti di lavoro subordinati stipulati con i soggetti, in essi ricompresi i disoccupati di lunga durata che hanno accesso ai benefici per l'assunzione previsti dalla legge 407/1990, di età compresa tra i ventinove e i trentacinque anni.

4. I profili formativi e la durata dell'apprendistato per attività di ricerca sono disciplinati dalla Regione con atto amministrativo, sentite le università, anche tramite gli organismi rappresentativi regionali, gli istituti tecnici e professionali, attraverso l'ufficio scolastico regionale, le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche tramite gli Enti bilaterali. La regolamentazione ha inoltre ad oggetto le modalità per il riconoscimento dei crediti e dei titoli.

Art. 6

(Apprendistato per i lavoratori in mobilità)

1. Per la qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere con contratto di apprendistato i lavoratori in mobilità ferme le disposizioni dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 167/2011.
2. L'assunzione è prevista senza limite superiore di età.
3. La Regione favorisce le intese tra le associazioni sindacali e datoriali volte al ricollocamento dei lavoratori espulsi dal tessuto produttivo che prevedono il ricorso a percorsi formativi tipici dell'apprendistato, con particolare riguardo al rilascio di qualifiche artigiane.
4. La Regione, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, stanZIA specifici incentivi all'assunzione con contratto di apprendistato dei lavoratori in mobilità anche attraverso intese con le associazioni datoriali e gli Enti bilaterali che prevedono il concorso economico di questi soggetti.

TITOLO III

Disposizioni finali, transitorie, abrogazioni e disposizioni finanziarie

Art. 7

(Disposizioni finali, transitorie, abrogazioni)

1. Gli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro) sono abrogati.
2. Fino all'emanazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 167/2011, gli standard formativi per l'individuazione degli obiettivi formativi da conseguire e le modalità di verifica dei risultati dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale ed in apprendistato di alta formazione sono determinati, nel rispetto di quanto stabilito nell'Intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, con delibera della Giunta regionale, sentite le parti sociali. Con le medesime modalità la Regione individua le caratteristiche formative del tutore o referente aziendale previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 167/2011. Per l'apprendistato professionalizzante tale regolamentazione si applica per i settori produttivi non disciplinati dagli accordi interconfederali o da contratti collettivi stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.
3. E' istituito presso l'Agenzia regionale per il lavoro e l'istruzione (ARLAS) con la partecipazione delle parti sociali, anche attraverso gli Enti bilaterali, l'osservatorio sull'apprendistato della Regione Campania, presieduto dall'assessore al lavoro, alla formazione e orientamento professionale o da suo delegato con funzioni di informazione, gestione delle banche dati, monitoraggio, valutazione, promozione dell'istituto dell'apprendistato e delle attività connesse.

Articolo 8
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede per l'anno 2012, entro i limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con:

- a) le risorse allocate nella UPB di spesa 3.12.112 provenienti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, della legge 144/1999 per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato;
- b) le risorse allocate nella UPB di spesa 22.84.245 provenienti da fondi cofinanziati dalla Unione europea nell'ambito del POR Campania 2007/2013 – Asse 1 OB SP A) OB OP 2 “Attuazione nuove tipologie di apprendistato”.

2. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio, entro i limiti delle risorse assegnate dallo Stato ai sensi della legge 144/1999 e dei fondi cofinanziati dalla Unione europea nell'ambito dell'Asse 1 OB SP A) OB OP 2 “Attuazione nuove tipologie di apprendistato” del POR Campania 2007/2013.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all'articolo 1.

Comma 2, lettera d).

Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167: “Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.”.

Articolo 7: “Disposizioni finali”.

Comma 4: “4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.”.

Note all'articolo 2.

Comma 1.

Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 già citato nella nota all'articolo 1.

Articolo 2: “Disciplina generale”.

Comma 1: “1. La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi:

- a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;*
- b) divieto di retribuzione a cottimo;*
- c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio;*
- d) presenza di un tutore o referente aziendale;*
- e) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni;*
- f) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;*
- g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;*

- h) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
- i) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;
- l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente;
- m) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.”.

Note all'articolo 3.

Comma 2.

Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 già citato nella nota all'articolo 1.

Articolo 3: “Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale”.

Comma 1: “1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.”.

Commi 4 e 5.

Decreto Interministeriale 11 novembre 2011: “Recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011.”.

Intesa Stato – Regioni 19 gennaio 2012: “Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.”.

Decreto Interministeriale 15 giugno 2010: “Recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione - anno scolastico e formativo 2010-2011 - dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.”.

Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53.”.

Capo III - I percorsi di istruzione e formazione professionale.

Articolo 15: “Livelli essenziali delle prestazioni”.

“1. L'iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni

dell'Unione europea, rappresentano assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e dal profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A.

2. Nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.

3. I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accreditamento delle istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma 1 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, relativamente alle istituzioni formative, anche per l'attribuzione dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 4.

4. Le modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui al presente Capo sono definite con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.

5. I titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.

6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

7. Le qualifiche professionali conseguite attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 costituiscono crediti formativi per il proseguimento nei percorsi di cui al Capo II e al presente Capo, secondo le modalità di riconoscimento indicate dall'art. 51, comma 2, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.”.

Articolo 16: “ Livelli essenziali dell'offerta formativa”.

“1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti all'offerta formativa:

a) il soddisfacimento della domanda di frequenza;

b) l'adozione di interventi di orientamento e tutorato, anche per favorire la continuità del processo di apprendimento nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nell'università o nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti dello studente;

c) l'adozione di misure che favoriscano la continuità formativa anche attraverso la permanenza dei docenti di cui all'articolo 19 nella stessa sede per l'intera durata del percorso, ovvero per la durata di almeno un periodo didattico qualora il percorso stesso sia articolato in periodi;

d) la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi.

2. Ai fini del soddisfacimento della domanda di frequenza di cui al comma 1 lettera a), è considerata anche l'offerta formativa finalizzata al conseguimento di qualifiche professionali attraverso i percorsi in apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.”.

Articolo 17: “ Livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi”.

“1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi, un orario complessivo obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore

annue. Le Regioni assicurano inoltre, agli stessi fini, l'articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:

- a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale;
- b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, anche per offrire allo studente una contestuale pluralità di scelte, le Regioni assicurano l'adozione di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione.”.

Articolo 18: “Livelli essenziali dei percorsi”.

“1. Allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1, comma 5, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi:

- a) la personalizzazione, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;
- b) l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;
- c) l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie;
- d) il riferimento a figure di differente livello, relative ad aree professionali definite, sentite le parti sociali, mediante accordi in sede di Conferenza unificata, a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali figure possono essere articolate in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio.

2. Gli standard minimi formativi relativi alle competenze di cui al comma 1, lettera b) sono definiti con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini della spendibilità nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali conseguiti all'esito dei percorsi.”.

Articolo 19: “Livelli essenziali dei requisiti dei docenti”.

“1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.”.

Articolo 20: “Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze”.

“1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze:

- a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19;
- b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;
- c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di

durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale;

d) che, ai fini della continuità dei percorsi, di cui all'articolo 1, comma 13, il titolo conclusivo dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) assuma la denominazione di «diploma professionale di tecnico superiore»;

e) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19;

f) che le competenze certificate siano registrate sul «libretto formativo del cittadino» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.”.

Articolo 21: “Livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi”.

“1. Le Regioni assicurano, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative:

a) la previsione di organi di governo;

b) l'adeguatezza delle capacità gestionali e della situazione economica;

c) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle medesime istituzioni;

d) la completezza dell'offerta formativa comprendente entrambe le tipologie di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b);

e) lo svolgimento del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6;

f) l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica;

g) l'adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilità di laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare;

h) l'adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia delle attrezzature e strumenti rispondenti all'evoluzione tecnologica;

i) la disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale;

l) la capacità di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi attivati.

2. Gli standard minimi relativi ai livelli di cui al presente articolo sono definiti con Accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”.

Articolo 22: “Valutazione”.

“1. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali definiti dal presente Capo i percorsi sono oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Le istituzioni di istruzione e formazione forniscono al predetto Servizio i dati e la documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al Parlamento a norma dell'articolo 7, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.”.

Accordo 29 aprile 2010: “Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.”.

Allegato 3 - Competenze tecnico-professionali COMUNI di qualifica professionale.

“Aree

Qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale

Tutti gli operatori sono in grado di:

1. Operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
2. Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente”

COMPETENZA N. 1	
ABILITA' MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
• Applicare gli elementi di base di un sistema per la gestione della qualità • Applicare procedure e istruzioni operative attinenti al sistema qualità previsti nella struttura organizzativa di appartenenza • Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di documentazione delle attività svolte e dei risultati ai fini della implementazione del sistema qualità • Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti	• Direttive e normative sulla qualità di settore • Principi ed elementi di base di un sistema qualità • Procedure attinenti al sistema qualità • Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e dei risultati raggiunti • Strumenti informativi di implementazione del sistema qualità

COMPETENZA N. 2	
ABILITA' MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
• Identificare figure e norme di riferimento al sistema di prevenzione/protezione • Individuare le situazioni di rischio relative al proprio lavoro e le possibili ricadute su altre persone • Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e prescrizione tipici delle lavorazioni del settore • Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la salvaguardia/sostenibilità ambientale • Adottare i comportamenti previsti nelle situazioni di emergenza • Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettiva • Attuare i principali interventi di primo soccorso nelle situazioni di emergenza	• D.Lgs. 81/2008 • Dispositivi di protezione individuale e collettiva • Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle situazioni di rischio • Normativa ambientale e fattori di inquinamento • Nozioni di primo soccorso • Segnali di divieto e prescrizioni correlate

Note all'articolo 4.

Comma 1.

Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 già citato nella nota all'articolo 3.

Note all'articolo 5.

Comma 1.

Legge 17 maggio 1999, n. 144: “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.”.

Articolo 69: “Istruzione e formazione tecnica superiore”.

“1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'articolo 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.

3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti è valida in ambito nazionale.”.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008: “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori.”.

Articolo 7: “Standard di percorso”.

“1. Gli ITS realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore relativi alle figure adottate con il decreto di cui all'art. 4, comma 3, allo scopo di rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale, con riferimento alle seguenti aree tecnologiche:

1. efficienza energetica;
2. mobilità sostenibile;
3. nuove tecnologie della vita;
4. nuove tecnologie per il made in Italy;
5. tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;
6. tecnologie della informazione e della comunicazione.

2. Ferme restando le caratteristiche dei percorsi di cui all'art. 4, per il conseguimento del diploma di tecnico superiore di cui al comma 1, i percorsi hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore; per particolari figure, tali percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri, sempreché previsto dal decreto di cui al comma 1.

3. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli ITS con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.”.

Note all’articolo 6.

Comma 1.

Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 già citato nella nota all'articolo 1.

Articolo 7, comma 4 già citati nella nota all'articolo 1.

Note all’articolo 7.

Comma 1.

Legge regionale 18 novembre 2009, n. 14: “Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro.”.

Articolo 43: “La formazione nell’apprendistato.”.

“1. La presente legge, nel rispetto della normativa statale in materia e dei livelli essenziali delle prestazioni fissati a livello nazionale nonché dei contratti collettivi di lavoro, disciplina gli aspetti formativi dei contratti di apprendistato che si articolano nelle seguenti tipologie:

- a) apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- b) apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
- c) apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

2. L’organizzazione delle attività formative per gli apprendisti avviene secondo i seguenti principi:

- a) la formazione formale, finalizzata all’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, deve essere realizzata in un contesto formativo organizzato e deve essere documentabile e verificabile;
- b) la formazione formale è effettuata con il supporto di figure professionali competenti presso strutture formative accreditate dalla Regione ovvero all’interno dell’impresa, qualora questa sia in possesso dei requisiti minimi in termini di capacità formativa in coerenza con i fabbisogni e le caratteristiche dei diversi settori produttivi e dei diversi tipi di apprendistato.

3. La Giunta regionale, d’intesa con le parti sociali, definisce gli aspetti formativi dell’apprendistato, i criteri progettuali da osservare per l’individuazione degli obiettivi formativi da conseguire e le modalità di verifica dei risultati, nel rispetto dei livelli minimi nazionali, ove fissati, ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche e di quanto previsto dall’articolo 45.

4. Il piano formativo individuale definisce il percorso di formazione formale e le attività di affiancamento dell’apprendista nella formazione non formale, in relazione alle competenze

possedute dall'apprendista stesso e in coerenza con i profili formativi determinati dalla Regione, dai contratti collettivi o dagli enti bilaterali. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per la formulazione dei piani formativi individuali secondo le modalità previste nel Regolamento per la formazione professionale.

5. L'apprendista è affiancato durante l'intero percorso di formazione definito nel piano formativo individuale, dal tutor aziendale, il quale è garante del percorso formativo per la formazione non formale in azienda e deve possedere le caratteristiche previste nel Regolamento per la formazione professionale.”.

Articolo 44: “Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.”.

“1. La Giunta regionale stabilisce gli aspetti formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni, e dei criteri e principi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Nel rapporto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, la formazione formale è svolta esclusivamente all'esterno dell'impresa o dell'organizzazione datoriale. La formazione formale è erogata dai Poli formativi, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono definite dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare regionale permanente competente per materia. La formazione formale esterna è, altresì, erogata dalle Scuole di artigianato di pregio il cui numero, modalità di costituzione e funzionamento sono definite dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare regionale permanente competente per materia.

3. Le modalità di erogazione della formazione aziendale, nel rispetto dei criteri fissati dalla Regione, sono stabilite dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

4. La Regione e le Province promuovono accordi stabili tra istituti scolastici, enti bilaterali, parti sociali ed imprese per realizzare percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, con particolare attenzione ai processi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze artigiane. Tali accordi stabiliscono le sedi, le modalità, i tempi ed i responsabili delle attività, i criteri di valutazione degli esiti, il rilascio delle certificazioni e le risorse umane e finanziarie occorrenti.”.

Articolo 45: “Apprendistato professionalizzante.”.

“1. In conformità dell'articolo 117 della Costituzione e nell'ambito della legislazione nazionale, la Giunta regionale, d'intesa con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, definisce i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 276/2003, riguardanti l'attività di formazione, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche.

2. Ai fini di cui al comma 1 si definisce formale la formazione che è attuata mediante un percorso formativo finalizzato a conferire all'apprendista le competenze di base, trasversali e tecnico-professionali per l'acquisizione di adeguate capacità professionali. La formazione formale deve produrre esiti verificabili e certificabili, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, dai contratti collettivi o dagli enti bilaterali. La formazione formale è erogata, mediante una specifica progettazione, in un ambiente formativo adeguato, anche nel luogo di lavoro se svolta in un contesto distinto da quello predisposto per la produzione di beni o servizi. La formazione formale è effettuata con il supporto di figure professionali competenti presso strutture formative accreditate dalla Regione ovvero all'interno dell'impresa, se questa è in possesso dei requisiti minimi in termini

di capacità formativa definiti in coerenza con i fabbisogni e le caratteristiche dei diversi settori produttivi.

3. I contratti collettivi stipulati a livello nazionale e territoriale da associazioni dei datori e dei prestatori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, determinano l'articolazione della formazione esterna ed interna alle aziende, le modalità di erogazione, i profili e le qualifiche professionali per i quali è possibile far ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante.”.

Articolo 46: “Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.”.

“1. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, compresi i dottorati, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 276/2003, per il miglioramento delle competenze nelle imprese e il riconoscimento dei titoli e dei crediti conseguiti dagli apprendisti.

2. La Regione promuove e sostiene sperimentazioni da attuarsi mediante intese con le università, le istituzioni scolastiche autonome, gli organismi accreditati per l'erogazione della formazione professionale, le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. La regolamentazione delle sperimentazioni ha ad oggetto la durata, le modalità, il contenuto della formazione formale ed i raccordi con la formazione non formale nonché le modalità per il riconoscimento dei crediti e dei titoli.

4. I soggetti coinvolti nella sperimentazione cooperano attivamente sin dalle fasi iniziali della progettazione del percorso sperimentale per favorire la massima integrazione tra il percorso formativo realizzato in azienda e il percorso realizzato nell'istituzione formativa coinvolta.”.

Articolo 47: “Finanziamento e controllo.”.

“1. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell'apprendistato, in base alle proposte e ai pareri della Commissione regionale per il lavoro e delle Commissioni provinciali per il lavoro. Gli incentivi sono attribuiti ad appositi fondi, costituiti anche presso le strutture accreditate e tramite l'assegnazione di voucher formativi, da spendere in coerenza con i contenuti del piano formativo individuale, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

2. La Regione e le Province collaborano, anche attraverso intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, per verificare l'effettiva erogazione della formazione di cui all'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni.

3. La Regione, inoltre, definisce, anche mediante intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro e con le organizzazioni sindacali, le modalità con cui effettuare i controlli necessari a verificare l'effettiva erogazione della formazione interna se essa è svolta interamente a carico delle aziende.”.

Articolo 48: “Incentivazione alla trasformazione dell'apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.”.

“1. La Regione, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare annualmente con la legge di bilancio, concede un incentivo economico ai datori di lavoro rientranti nel sistema AQL che, senza soluzione di continuità rispetto al periodo di apprendistato, assumono l'apprendista a tempo indeterminato. La misura dell'incentivo è stabilita in sede di elaborazione degli atti di programmazione di cui agli articoli 5 e 6, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e delle normative nazionali in materia.

2. Le modalità di concessione dell'incentivo sono previste in apposito Avviso Pubblico.”.

Articolo 49: “Osservatorio sull'apprendistato.”.

“1. È istituito presso gli uffici regionali l'Osservatorio sull'apprendistato della regione Campania con funzioni di informazione, gestione delle banche dati, monitoraggio, valutazione, promozione dell'istituto dell'apprendistato e delle attività connesse.

2. L'Osservatorio è presieduto dall'assessore regionale al lavoro e alla formazione professionale ed è composto dalle rappresentanze degli enti bilaterali.

3. L'attività tecnica e strumentale dell'Osservatorio può essere oggetto di convenzioni con l'ARLAS.”.

Comma 2.

Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 già citato nella nota all'articolo 1.

Articolo 6: “Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze”.

Comma 1: “1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le province autonome definisce, nel rispetto delle competenze delle Regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione.”.

Intesa Governo, Regioni, Province Autonome e Parti Sociali 17 febbraio 2010: “Linee guida per la formazione nel 2010.”.

Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 già citato nella nota all'articolo 1.

Articolo 2, comma 1, lettera d) già citati nella nota all'articolo 2.

Note all'articolo 8.

Commi 1 e 2.

Legge 17 maggio 1999, n. 144 già citato nella nota all'articolo 5.

Articolo 68: “Obbligo di frequenza di attività formative.”.

Comma 5: “5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste dall'articolo 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano.”.